

## REGIONE SICILIA

### LEGGE 11 agosto 2017, n. 17

Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonche' del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano.

(GU n.11 del 24-3-2018)

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 36 del 1° settembre 2017)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Elezione diretta del presidente  
del libero Consorzio comunale

1. L'art. 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Elezione del presidente del libero Consorzio comunale). -  
1. L'elezione del presidente del libero Consorzio comunale e' indetta, previa delibera della giunta regionale, con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2018.

2. Il decreto e' notificato alla prefettura territorialmente competente, al presidente del tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale e al segretario del libero Consorzio comunale ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonche', anche online, nell'albo pretorio del libero Consorzio comunale entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. Il presidente del libero Consorzio comunale e' eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni del libero Consorzio, contestualmente all'elezione del consiglio del libero Consorzio comunale. Sono eleggibili alla carica di presidente del libero Consorzio comunale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. Il presidente del libero Consorzio comunale e' immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'. L'elezione si svolge con le modalita' di cui all'art. 18.

5. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita' di cui al titolo II della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.».

2. Le spese relative al presente articolo a carico della regione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge trovano copertura per gli anni 2018-2019 nel capitolo 190515, missione 1, programma 7.

#### Art. 2

##### Elezione diretta del sindaco metropolitano

1. L'art. 13 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Elezione del sindaco metropolitano). - I. L'elezione del sindaco metropolitano e' indetta, previa delibera della giunta regionale, con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2018.

2. Il decreto e' notificato alla prefettura territorialmente competente, al presidente del tribunale ove ha sede la Citta' metropolitana, al segretario della Citta' metropolitana, ai segretari dei comuni che ne fanno parte ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonche', anche online, nell'albo pretorio della Citta' metropolitana e dei comuni che ne fanno parte, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. Il sindaco metropolitano e' eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni appartenenti alla Citta' metropolitana, contestualmente all'elezione del consiglio metropolitano. Sono eleggibili alla carica di sindaco metropolitano i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. Il sindaco metropolitano e' immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'. L'elezione si svolge con le modalita' di cui all'art. 18.

5. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita' di cui al titolo II della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.».

2. Le spese relative al presente articolo a carico della regione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge trovano copertura per gli anni 2018-2019 nel capitolo 190515, missione 1, programma 7.

#### Art. 3

##### Elezione diretta del consiglio del libero Consorzio comunale

1. All'art. 7-bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni i commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Il consiglio del libero Consorzio comunale e' composto dal presidente del libero Consorzio comunale e da:

a) diciotto componenti, nei liberi consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;

b) venticinque componenti, nei liberi consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 600.000 abitanti.

6. Il consiglio del libero Consorzio comunale e' eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni del libero Consorzio, contestualmente all'elezione del

presidente del libero Consorzio comunale. Sono eleggibili alla carica di consigliere i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. L'elezione si svolge con le modalita' di cui all'art. 18. Si applicano i commi 1, 2 e 5 dell'art. 6.».

#### Art. 4

##### Elezione diretta del consiglio metropolitano

1. All'art. 14-bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni i commi 5, 6, 7, 8 e 8 bis sono sostituiti dai seguenti:

«5. Il consiglio metropolitano e' composto dal sindaco metropolitano e da:

a) trenta componenti, nelle citta' metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;

b) trentasei componenti, nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il consiglio metropolitano e' eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Citta' metropolitana. Sono eleggibili alla carica di consigliere i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. L'elezione si svolge con le modalita' di cui all'art. 18. Il consiglio metropolitano e' eletto contestualmente all'elezione diretta del sindaco metropolitano.

7. L'elezione del consiglio metropolitano e' indetta, previa delibera della giunta regionale, con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2018.

8. Il decreto e' notificato alla prefettura territorialmente competente, al presidente del tribunale ove ha sede la Citta' metropolitana e al segretario della Citta' metropolitana ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonche', anche online, nell'albo pretorio della Citta' metropolitana entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

9. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita' di cui al titolo II della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.».

#### Art. 5

Disposizioni per l'elezione diretta del presidente e del consiglio del libero Consorzio comunale e del sindaco e del consiglio metropolitano

1. All'art. 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 e al comma 3 dopo le parole «del presidente del libero Consorzio comunale» sono inserite le parole «e del sindaco metropolitano»;

b) il comma 2 e' soppresso;

c) al comma 3 le parole «, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto,» sono soppresse e sono aggiunte, alla fine, le parole «Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti di cui all'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed

integrazioni. Ciascun candidato alla carica di presidente del libero Consorzio comunale ovvero di sindaco metropolitano deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o piu' liste presentate per l'elezione del consiglio del libero Consorzio comunale ovvero del consiglio metropolitano. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.»;

d) al comma 4 dopo le parole «di presidente del libero Consorzio comunale» sono inserite le parole «e di sindaco metropolitano» e dopo le parole «a presidente del libero Consorzio comunale» sono inserite le parole «ed a sindaco metropolitano»;

e) al comma 4-bis le parole «, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto» sono soppresse e sono aggiunte, alla fine, le parole «Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti di cui all'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.»;

f) al comma 4-quater sono apportate le seguenti modifiche:

1) sono inserite, all'inizio, le parole «La scheda per l'elezione del presidente del libero Consorzio comunale ovvero del sindaco metropolitano e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di presidente del libero Consorzio comunale ovvero di sindaco metropolitano, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore puo', con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente del libero Consorzio comunale ovvero di sindaco metropolitano e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore puo', altresì, votare per un candidato alla carica di presidente del libero Consorzio comunale ovvero di sindaco metropolitano anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.»;

2) le parole «, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio del libero Consorzio comunale o della Citta' metropolitana» sono sostituite dalle parole «Ai fini dell'elezione il territorio del libero Consorzio comunale e della Citta' metropolitana e' ripartito in due o piu' collegi corrispondenti ai collegi per l'elezione del Consiglio provinciale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14. I seggi spettanti al consiglio del libero Consorzio comunale ed al consiglio metropolitano sono attribuiti ad ogni collegio in proporzione alla popolazione legale residente nel collegio, con il sistema dei maggiori resti.»;

3) le parole da «Ciascun elettore esprime un voto» fino a «riportati da ciascuna di esse.» sono sostituite dalle parole «Il voto alla lista e' espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre, sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullita' della seconda preferenza. Nell'elezione del consiglio del libero Consorzio comunale l'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del presidente del libero Consorzio comunale. Nell'elezione del consiglio metropolitano l'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano.»;

4) dopo le parole «ciascuna lista», ovunque ricorrono, sono

inserite le parole «o gruppo di liste» e le parole «il posto e' attribuito alla lista» sono sostituite dalle parole «il seggio e' attribuito alla lista o al gruppo di liste»;

5) e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Nell'elezione del consiglio del libero Consorzio comunale e del consiglio metropolitano nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, e' divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.»;

g) il comma 4-quinquies e' sostituito dai seguenti:

«4-quinquies. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi nell'intero territorio del libero Consorzio comunale ovvero della Citta' metropolitana. Al fine della determinazione del quoziente elettorale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

4-sexies. Nell'elezione del consiglio del libero Consorzio comunale e del consiglio metropolitano alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia gia' conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio e' assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia gia' superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4-quater. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente del libero Consorzio comunale ovvero al sindaco metropolitano eletto e' attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi.»;

h) il secondo periodo del comma 5 e' soppresso;

i) al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:

«a) determina il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista ai sensi del comma 4-quater;

a-bis) procede all'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei collegi ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;»;

2) alla lettera b) le parole «ponderata» e «ponderati» sono soppresse;

3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) procede alle relative proclamazioni.»;

1) al comma 12 le parole «, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune del libero Consorzio comunale o della Citta' metropolitana,» e la parola «ponderata» ed il secondo periodo sono soppressi;

m) il comma 15 e' soppresso.

#### Art. 6

#### Indennita' di carica

1. L'art. 20 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Indennita' per le cariche negli organi degli enti di area vasta). - 1. Al presidente del libero Consorzio comunale ed al sindaco metropolitano e' attribuita un'indennita' pari a quella spettante al sindaco del comune capoluogo del relativo libero Consorzio comunale o della relativa Citta' metropolitana.

2. I componenti del consiglio del libero Consorzio comunale e del consiglio metropolitano esercitano le loro funzioni a titolo gratuito. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di rimborsi agli amministratori locali di cui all'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e

successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli incarichi di componente dell'assemblea del libero Consorzio comunale e della Conferenza metropolitana sono esercitati a titolo gratuito.

4. Restano a carico dei rispettivi enti di area vasta gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.

5. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo rimangono a carico dei rispettivi enti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione.».

#### Art. 7

##### Abrogazioni e modifiche

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 3, il secondo periodo e' soppresso;

b) all'art. 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica del presidente del libero Consorzio comunale si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio del libero Consorzio comunale.»;

c) l'art. 14 e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Cessazione dalla carica di sindaco metropolitano). - 1. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica del sindaco metropolitano si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all'elezione del nuovo sindaco metropolitano e del nuovo consiglio metropolitano.

2. Fino all'elezione del nuovo sindaco metropolitano, le relative funzioni sono esercitate dal vicesindaco metropolitano.»;

d) all'art. 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Il presidente del libero Consorzio comunale, il sindaco metropolitano, il consiglio del libero Consorzio comunale ed il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.»;

e) l'art. 51 e' sostituito dal seguente:

«Art. 51 (Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta). - 1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane eletti secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, le funzioni degli enti area vasta continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.».

#### Art. 8

##### Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 11 agosto 2017

CROCETTA

Assessore regionale  
per le autonomie locali  
e la funzione pubblica  
Lantieri